

**COMUNE DI
SAN PIETRO IN GUARANO**

(PROVINCIA DI COSENZA)



**REGOLAMENTO
NUCLEO DI VALUTAZIONE**

*Approvato con delibera di GC n. 73 del 30.07.2008, modificato con delibera di GC n.30 del
25/05/2016*

Art.1 Ambito

Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di San Pietro in Guarano.

Art. 2 Composizione

Nel quadro dei controlli interni previsti dall'art. 147 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito il Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di Valutazione può avere forma monocratica, collegiale o può essere costituito a livello sovra comunale, previo accordo con altri comuni.

Nel caso di composizione collegiale, è composto da un numero di tre membri, compreso il Presidente.

I componenti, in possesso del diploma di laurea, preferibilmente in Economia e Commercio o in Giurisprudenza, devono essere scelti fra persone esperte nei controlli degli Enti Locali e della valutazione del personale.

Tali sono ritenuti i dirigenti della Pubblica Amministrazione che si occupano o si sono occupati di controlli interni e di valutazione del personale, i professionisti del settore, i professori universitari di materie giuridiche ed economiche.

Art. 3 Organi competenti a nominare il N.d.V.

Alla nomina dei componenti del N.d.V. provvede il Sindaco con proprio decreto, sentita la Giunta Comunale.

Nel decreto di nomina può essere, altresì, conferito l'incarico di segretario del N.d.V. ad un dipendente del Comune appartenente alla categoria "C".

Art. 4 Presidenza

Le funzioni di Presidente del N.d.V. in composizione collegiale possono essere conferite anche al Segretario Generale o al Direttore Generale, se nominato.

Art. 5 Durata del N.d.V.

Il N.d.V. dura in carica tre anni decorrenti dalla data del decreto di nomina.

Qualora il N.d.V., ancorchè invitato a provvedere, ritardi ingiustificatamente ad adempiere ai compiti connessi alle funzioni ad esso attribuite, può essere motivamente revocato e sostituito. La revoca e la sostituzione possono riguardare anche i singoli componenti. L'incarico è rinnovabile.

Art. 6 **Funzioni**

Le funzioni principali del N.d.V. consistono nel valutare le prestazioni del personale titolare di posizione organizzativa.

Art. 7 **Comunicazioni**

Nell'esercizio della propria attività il N.d.V. utilizza il flusso di informazioni proveniente dai settori amministrativi e tecnici della struttura operativa comunale e agli stessi rimette, in sintesi, le proprie informazioni tendenti a migliorare, modificare o correggere la loro attività in relazione ai singoli obiettivi assegnati e agli scopi programmatici da raggiungere.

In particolare, il N.d.V. utilizza i risultati del controllo di gestione ed ha accesso agli atti e documenti amministrativi e può chiedere, anche oralmente, informazioni alle unità organizzative dell'Ente.

Art. 8 **Riunioni**

Il Nucleo si riunisce, previa convocazione del Presidente, due volte l'anno ed ogni volta che sia necessario in relazione all'attività in svolgimento.

La convocazione può essere fatta anche in via breve, comunque nel termine del terzo giorno antecedente la data della riunione, salvo casi d'urgenza per i quali è disposta 24 ore prima.

Art. 9 **Votazione**

Le decisioni sono prese, di regola, all'unanimità.

In caso di contrasto in seno al N.d.V., le decisioni sono prese a maggioranza e, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 10 **Verbale**

Di ogni seduta viene redatto il verbale contenente, in sintesi, gli argomenti trattati e le decisioni prese.

I verbali sono a disposizione del Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 11 **Autonomia**

Il Nucleo opera in condizione di piena autonomia e risponde direttamente al Sindaco.

Art. 12 **Compenso**

Al Presidente e ai componenti del N.d.V. è attribuito un compenso determinato dal Sindaco dall'atto della nomina nei limiti degli oneri previsti per il funzionamento del N.d.V. nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Art. 13 **Accordi con altri Enti**

In presenza di accordi di programma o di intese con altri enti locali il N.d.V. è tenuto a svolgere la stessa attività anche per loro conto: in tal caso il compenso va adeguamente maggiorato con spese a carico degli Enti interessati.

Art. 14 **Incompatibilità**

Non possono essere nominati componenti del N.d.V. :

- a) Gli Amministratori del Comune di San Pietro in Guarano;
- b) Il Revisore Unico dei Conti del Comune di San Pietro in Guarano;
- c) I dipendenti del Comune di San Pietro in Guarano;
- d) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti affini fino al terzo grado del Sindaco o degli Assessori o del Revisore Unico dei Conti.

All'atto della nomina i componenti esterni devono dichiarare di non trovarsi in nessuna delle condizioni sopraelencate e, nel caso di sopraggiunta incompatibilità, devono darne immediata comunicazione al Sindaco che provvederà alla sostituzione.

I componenti subentrati resteranno in carica per la residua durata della nomina.

Art. 15 **Decadenza**

I componenti decadono dall'incarico in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

Art. 16 **Valutazione**

Per la valutazione dei titolari di posizione organizzativa il N.d.V. applica le disposizioni contrattuali vigenti.

La valutazione è effettuata mediante l'utilizzo di specifici parametri (indicatori) e criteri oggettivi approvati dalla Giunta Comunale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

Parametri e criteri sono adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e portati tempestivamente a conoscenza degli interessati.

La valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti dai titolari di posizione organizzative è formalizzata entro il 28 Febbraio dell'anno successivo.

Nella valutazione si dovrà, comunque, considerare la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili in sede di PEG.

I risultati della valutazione sono trasmessi al Sindaco e sottoposti all'esame della Giunta.

L'esito della valutazione viene comunicato a ciascun interessato.

I risultati negativi determinano conseguenti provvedimenti in ordine della titolarità della posizione organizzativa (titolari) nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 17 **Informazioni**

Il N.d.V. ed il Revisore Unico dei Conti si trasmettono informazione e notizie utili alle proprie attività.

Il Revisore trasmette al Nucleo di Valutazione copia dei propri verbali e comunica, altresì, ogni altro elemento utile alla valutazione dei titolari di posizione organizzativa.